



**COMUNE DI DOSOLO**  
Provincia di Mantova

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

**Deliberazione n. 26 del 27/07/2021**

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI DOSOLO E COMUNE DI VIADANA PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE.**

L'anno **duemilaventuno ventisette** del mese di **luglio** alle ore **20:30**, nella sala consiliare, si è riunito, nei modi e nei termini di legge, in prima convocazione, in sessione ordinaria, seduta pubblica, il Consiglio comunale.

Risultano presenti i signori Consiglieri

BORTOLOTTI PIETRO	Presente
NICOLI ROSSANO	Presente
MADEO VINCENZO	Assente
POMA DIVO	Presente
GOZZI ANNA	Presente
MINARI MATTEO	Presente
CAVALMORETTI MONIA	Presente
POLI CHIARA	Presente
SANTACROCE LUCIANO	Assente
NOVELLINI GAETANO	Presente
BOZZOLINI MARCO	Presente
ASINARI DENNIS	Assente
GATTO MICHELE	Assente

**PRESENTI N. 9**

**ASSENTI N. 4**

E' presente il Sindaco, BORTOLOTTI PIETRO

Il SEGRETARIO COMUNALE BORGHI ROBERTA assiste alla seduta .

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. BORTOLOTTI PIETRO – nella sua qualità di SINDACO - ha assunto la Presidenza e ha dichiarato aperta la seduta per la trattazione degli argomenti scritti all'ordine del giorno.

Successivamente il SINDACO introduce la trattazione dell'argomento iscritto al punto n. 4 all'ordine del giorno.

Deliberazione n. 26 del 27/07/2021

**OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI DOSOLO E VIADANA PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE.**

Il SINDACO illustra il punto in approvazione ; dopodiché sottopone per l'approvazione quanto segue:

**IL CONSIGLIO COMUNALE**

Premesso che:

- I comuni di Borgo Virgilio e Dosolo gestiscono in forma associata dal 2017 la funzione di segreteria generale tramite convenzione, con funzione di comune capo attribuita al Comune di Borgo Virgilio;
- con nota del 16/11/2020 acquisita al prot. n.28141 del 23/11/2020 il sindaco del Comune di Borgo Virgilio – capofila della convenzione- ha comunicato l'intenzione di recedere unilateralmente dalla convenzione;
- con provvedimento assunto in data 21/12/2020 il Comune di Borgo Virgilio ha approvato il recesso dalla convenzione;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n.29 del 22/12/2020 il Comune di Dosolo ha preso atto del recesso unilaterale dalla convenzione di segreteria comunale del Comune di Borgo Virgilio e del conseguente scioglimento della convenzione a partire dal 01/01/2021;

Visti:

- il decreto della Prefettura di Milano-Albo Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali n.8906 del 14/01/2021 col quale si autorizza la Dott.ssa Roberta Borghi alla reggenza presso la sede di segreteria del Comune di Dosolo dal 01/01/2021 al 31/03/2021 e il decreto sindacale n.3 del 16/01/2021;
- il decreto della Prefettura di Milano – Albo Regionale dei Segretari Comunali e Provinciali n.8962 del 16/03/2021 con il quale si proroga la reggenza della Dott.ssa Roberta Borghi sino al 31/08/2021, e il decreto sindacale n. 6 del 26/03/2021;

Considerato che i Comuni di Dosolo e Viadana hanno deciso di stipulare una convenzione per lo svolgimento in forma associata delle funzioni di segreteria ai sensi dell'art. 98, comma 3 del D.Lgs. n.267/2000 e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 10 del D.P.R., n.465 del 4/12/1997;

Richiamati i sottoindicati articoli del D.Lgs. 18 agosto 2000, n.267 (TUEL) :

- l'art. 97 prevede come obbligatoria la figura del Segretario Comunale e ne specifica le funzioni di collaborazione e di assistenza giuridico-amministrativa nei confronti degli organi dell'ente, oltre che di sovrintendenza allo svolgimento delle funzioni dei dirigenti – dipendenti e di coordinamento delle loro attività, salva ogni altra funzione attribuitagli dallo statuto, dai regolamenti o conferitogli dal Sindaco;
- l'art.98 comma 3 che consente ai comuni di stipulare convenzioni per l'ufficio del segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla competente Sezione regionale dell'Agenzia ora Ministero dell'Interno;
- l'art.30, in ordine alla stipula, tra i Comuni, di apposite convenzioni al fine di svolgere

in modo coordinato funzioni e servizi determinati;

-l'art.99 il quale specifica che il segretario dipende funzionalmente dal capo dell'amministrazione che lo sceglie tra gli iscritti all'Albo dei segretari comunali e provinciali.

Esso dispone, inoltre, che la nomina ha durata corrispondente a quella del mandato del Sindaco e che il segretario cessa automaticamente dall'incarico con la cessazione del mandato del Sindaco, continuando ad esercitare le funzioni sino alla nomina del nuovo segretario;

Richiamato l'art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465, con il quale, con specifico richiamo ad accordi per l'esercizio associato di funzioni da parte di comuni, contempla la facoltà per i Comuni le cui sedi siano ricomprese nell'ambito territoriale della stessa sezione regionale dell'ex-Agenzia, di stipulare tra loro, con deliberazione dei rispettivi consigli comunali, convenzioni per l'ufficio segreteria;

Visto che lo stesso art. 10 del D.P.R. 4 dicembre 1997, n.465 dispone che le convenzioni sopra richiamate debbano stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuare il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del segretario, determinare la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte di uno o più comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;

Rilevato che l'art. 16-ter, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali e provinciali", del DL 162/2019 (c.d."Milleproroghe 2020"), convertito con modificazioni in Legge n.8/2020, interviene ai commi da 11 a 13 in materia di convenzione di segreteria comunale e provinciale riscrivendone le regole;

Richiamato il Decreto del Ministero dell'Interno 21.10.2020, il quale, in applicazione a quanto previsto dal co.12 del predetto art. 16 - ter del DL 162/2019, definisce le modalità e la disciplina di dettaglio del nuovo sistema classificatorio;

Preso atto che il Comune di Dosolo intende svolgere in forma associata il servizio di segreteria comunale con il Comune di Viadana a far data dalla presa di servizio del segretario titolare e per una durata di due anni come da bozza di convenzione che si compone di n.11 articoli e che, allegata, forma parte integrante e sostanziale del presente atto;

Preso atto, altresì, che:

-Il Comune di Viadana ha una popolazione residente pari a n.19713 abitanti e la segreteria dello stesso è classificato in 2<sup>^</sup> classe;

-Il Comune di Dosolo ha una popolazione residente pari an.3353 abitanti e la segreteria dello stesso è classificata in 3<sup>^</sup> classe;

-Il Comune capo convenzione risulta quindi essere individuato nel Comune di Viadana, il quale provvederà all'erogazione delle intere competenze economiche spettanti al Segretari comunale ed al recupero, con cadenza trimestrale, delle spese a carico del Comune di Dosolo;

-la segreteria convenzionata, ai fini della nomina del titolare e sulla base della somma degli abitanti di tutti i comuni convenzionati, risulta essere classificata in 2<sup>^</sup> classe;

-Le spese di segreteria verranno ripartite per il 66,6% (24 ore su 36) in capo a Viadana, per il 33,4% (12 ore su 36) in capo a Dosolo;

Visto:

- il testo dello schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata del servizio di segreteria comunale, composto di n.11 articoli ed allegato alla presente

deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;  
- il vigente CCNL dei segretari comunali e provinciali;

Ritenuto di approvare il testo del relativo schema di accordo;

Dato atto che il controllo di regolarità amministrativa e contabile di cui all'art. 147/bis del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, è esercitato con la sottoscrizione digitale del presente atto e dei pareri che lo compongono;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese da n.9 consiglieri presenti e votanti

### **delibera**

- di approvare, per i motivi di cui in premessa, la nuova convenzione di segreteria comunale con il Comune di Viadana, composta da n. 11 articoli che si allega alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;
- di dare atto che la nuova convenzione durerà due anni a decorrere dalla data di presa in servizio del segretario titolare, fatti salvi tutti i diritti di recesso, scioglimento ecc. previsti nella convenzione medesima,
- di dare atto, inoltre, che la convenzione è sede di segreteria comunale di classe 2<sup>^</sup> e che la nomina del Segretario Comunale a cui assegnare la sede è di competenza del Comune di Viadana;
- di dare atto che la richiamata convenzione sarà sottoscritta da ciascuno dei sindaci dei comuni aderenti e successivamente trasmessa al Ministero dell'interno – albo regionale dei segretari comunali e provinciali, Sezione Lombardia;
- di dichiarare il presente provvedimento , con separata votazione unanime e favorevole, immediatamente esecutivo, ai sensi dell'art.134 – comma 4 – D.Lgs 267/2000.



**COMUNE DI DOSOLO**  
Provincia di Mantova

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.

IL SINDACO  
BORTOLOTTI PIETRO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
BORGHI ROBERTA

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA SEGRETERIA  
COMUNALE FRA I COMUNI DI VIADANA E DOSOLO.**

L'anno ..... addì ..... del mese di .....

**TRA**

**Il Comune di Viadana**, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore Nicola Cavatorta, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

**E**

**Il Comune di Dosolo**, legalmente rappresentato dal sindaco pro tempore Pietro Bortolotti, il quale dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Ente suddetto;

**PREMESSO CHE**

- l'art. 30 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267, consente ai Comuni di stipulare tra loro apposite convenzioni, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati;
- l'art. 98, c. 3), del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267, riconosce ai Comuni la facoltà di stipulare convenzioni per l'ufficio di Segreteria comunale;
- l'art. 10 del D.P.R. 465/97, c. 2), dispone che le convenzioni stipulate fra Comuni per l'Ufficio di Segreteria Comunale, devono stabilire le modalità di espletamento del servizio, individuando il Sindaco competente alla nomina ed alla revoca del Segretario, determinando la ripartizione degli oneri finanziari per la retribuzione del Segretario, la durata della convenzione, la possibilità di recesso da parte dei Comuni ed i reciproci obblighi e garanzie;
- l'art. 16-ter, rubricato "Disposizioni urgenti in materia di reclutamento dei segretari comunali e provinciali", del DL 162/2019 (c.d. "Milleproroghe 2020"), convertito con modificazioni in Legge n. 8/2020, interviene ai commi da 11 a 13 in materia di convenzione di segreteria comunale e provinciale riscrivendone le regole;
- il Decreto del Ministero dell'Interno 21.10.2020, in applicazione a quanto previsto dal co 12 del predetto art. 16-ter del DL 162/2019, definisce le modalità e la disciplina di dettaglio del nuovo sistema classificatorio;
- con delibera consiliare del **Comune di Viadana n.            del** esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo schema di convenzione per l'ufficio di Segreteria Comunale ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

- con delibera consiliare del **Comune di Dosolo n. ... del .....** esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il nuovo schema di convenzione per l'ufficio di Segreteria comunale, ai sensi dell'art. 30 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

## **CIO' PREMESSO**

### **SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

#### **Art. 1**

#### **Oggetto e scopo della Convenzione**

I Comuni di Viadana e Dosolo nel rispetto del disposto degli artt. 30 e 98, c. 3 del D.Lgs. 267/2000, nonché dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, stipulano la presente convenzione per gestire, in forma associata il servizio di Segreteria Comunale, al fine di avvalersi dell'opera professionale di un unico Segretario Comunale, per l'espletamento di funzioni che, per disposizione di legge, di Statuto, di regolamento o di provvedimento dei sindaci od in base ad altri atti equivalenti, sono attribuite al suddetto funzionario.

#### **Art. 2**

#### **Comune Capo Convenzione e sede dell'Ufficio di Segreteria**

Il Comune Capo convenzione per la gestione del servizio in oggetto, viene individuato nel Comune di Viadana, presso il quale viene fissata la sede del servizio dell'ufficio di Segreteria convenzionato.

La classe di appartenenza della Segreteria comunale così convenzionata, ai sensi di quanto previsto dal co 11 dell'art. 16-ter del DL n. 162/2019, convertito in Legge n. 8/2020, risulterà essere di classe 2<sup>^</sup>.

#### **Art. 3**

#### **Procedura per la nomina**

Il Sindaco del Comune Capo Convenzione è titolare della competenza per la nomina e per la revoca del Segretario Comunale, nei casi previsti dagli artt. 99 e 100 del D. Lgs. 267/2000, nonché delle fattispecie previste dall'art. 15 del D.P.R. n. 465/1997, nomina che dovrà essere effettuata d'intesa con il Sindaco del Comune convenzionato.

Il sindaco del Comune Capo convenzione, sentito il Sindaco del Comune convenzionato provvederà altresì:

- ad indicare al Ministero dell'Interno Servizio Albo SS.CC.PP - Sezione Lombardia di Milano il segretario supplente, per i casi di assenza del Segretario per aspettativa, per mandato politico o sindacale o in ogni altri caso di assenza superiore ai 6 mesi;
- a richiedere al Ministero dell'Interno Servizio Albo SS.CC.PP - Sezione Lombardia di Milano il Segretario supplente nei casi di assenza del Segretario titolare non rientrante nella fattispecie di cui al precedente capoverso;

- ad autorizzare il Segretario Comunale per lo svolgimento di ulteriori incarichi.

#### **Art. 4**

### **Rapporto di Lavoro**

Il Segretario Comunale, dipendente dal Ministero dell'Interno, Servizio Albo SS.CC.PP, instaura un rapporto funzionale di servizio con i sindaci dei Comuni convenzionati.

Il conseguente rapporto di lavoro, sia relativamente al trattamento giuridico che al trattamento economico, sarà gestito dal Comune Capo Convenzione.

Competeranno quindi al Sindaco del Comune Capo Convenzione gli istituti giuridici quali i congedi ordinari, straordinari, ecc. nonché tutti i rapporti con Ministero dell'Interno Servizio Albo SS.CC.PP - Sezione Lombardia di Milano.

#### **Art. 5**

### **Rapporti finanziari**

Il Segretario Comunale titolare della convenzione svolgerà il proprio servizio e le proprie funzioni nel modo seguente:

- Comune di Viadana	ore 24
- Comune di Dosolo	ore 12

La spesa relativa al trattamento economico del Segretario Comunale, così come determinata dal CCNL dei Segretari comunali e provinciali, sarà ripartita fra i due enti tenuto conto della ripartizione oraria sopra indicata.

#### **Art. 6**

### **Modalità operative del servizio**

Il Segretario Comunale dovrà prestare servizio presso le suddette Amministrazioni comunali, secondo un calendario che verrà concordato fra i sindaci dei Comuni suddetti ed il Segretario Comunale, nel rispetto della vigente normativa contrattuale e della ripartizione oraria di cui all'articolo precedente. Il Segretario assicurerà comunque la propria presenza ed organizzerà il proprio servizio in modo tale da soddisfare le esigenze connesse all'espletamento dell'incarico, in relazione agli obiettivi ed ai programmi da realizzare. Verranno altresì concordate le modalità di accesso ai Comuni convenzionati in applicazione delle disposizioni di legge e di contratto. In caso di concomitanza di impegni si terrà conto delle necessità obiettive di ciascun Ente.

#### **Art. 7**

### **Sostituzione in caso di assenza o impedimento**

Con la presente convenzione i Comuni prevedono che un unico Segretario Comunale prenda la sua opera in tutti e due i Comuni. Per la sostituzione in caso di impedimento o di assenza del Segretario Comunale provvederà altro segretario o il

Vice segretario eventualmente in servizio presso uno dei comuni convenzionati individuato, di volta in volta, dal Sindaco capo convenzione, previo accordo con gli altri Sindaci.

## **Art. 8**

### **Forme di consultazione**

I sindaci si consulteranno nel caso di:

- Nomina del Segretario Comunale;
- Revoca del Segretario Comunale per sopravvenuta violazione di doveri d'ufficio;
- Non conferma nel caso di cambio Amministrazione;
- Determinazione di eventuali nuove modalità di espletamento del servizio;
- Scioglimento della convenzione.

## **Art. 9**

### **Trattamento economico - Rapporti finanziari, obblighi e garanzie**

Compete al Segretario Comunale addetto alla segreteria convenzionata, per l'espletamento delle prestazioni professionali rese nello svolgimento delle proprie funzioni presso i Comuni, il trattamento economico previsto dalle vigenti norme di legge e contrattuali.

Il trattamento economico suddetto e le relative retribuzioni aggiuntive dovute al Segretario Comunale, nonché ogni altra contribuzione dovuta ad Istituti od Enti Previdenziali ed Assistenziali, saranno erogati dal Comune Capo convenzione, comprese le spese dovute per le supplenze che dovessero verificarsi in caso di assenza od impedimento del Segretario Comunale titolare.

Saranno altresì sostenuti dal Comune di Capo convenzione le spese per corsi di aggiornamento e riqualificazione professionale, salvo nel caso si tratti di corsi finalizzati e con caratteristiche o tipologie specifiche di ogni singolo Comune, così come previsto dalla contrattazione collettiva in merito alla formazione del Segretario Comunale.

Tutte le spese e gli oneri relativi derivati dalla presente Convenzione saranno ripartiti nella misura stabilita nella presente Convenzione. Trimestralmente il Comune Capo Convenzione comunicherà al Comune Convenzionato il rendiconto e la ripartizione delle spese sostenute nel trimestre precedente. Il Comune Convenzionato provvederà al rimborso del saldo della quota a suo carico entro i trenta giorni successivi. Sui ritardati pagamenti sono dovuti gli interessi legali.

Restano a carico dei singoli Comuni convenzionati gli oneri relativi ad ogni altro compenso per ulteriori funzioni e/o incarichi conferiti al segretario comunale nell'ambito dell'autonomia organizzativa di ciascun comune ai sensi e agli effetti del D. Lgs 267/2000 e del contratto collettivo nazionale di settore attualmente vigente. Resta infine a carico dei singoli Comuni convenzionati la retribuzione di risultato (correlata al conseguimento degli obiettivi assegnati, predeterminati dal Comune stesso).

I diritti di Segreteria, se spettanti al Segretario Comunale, per l'attività di rogito di cui all'art. 97, c. 4, lettera "c" come modificato dall'art.10 c.2 quater della legge n. 114/2014 saranno ripartiti e liquidati da ogni singolo Comune con cadenza trimestrale. Annualmente occorrerà procedere alla verifica cumulativa tra i Comuni

dei suddetti atti soggetti a diritto di rogito, nell'intesa che tali diritti non dovranno essere erogati qualora superino la percentuale di un quinto dello stipendio spettante al Segretario Comunale.

**Art. 10**  
**Durata - Causa Di Scioglimento**  
**Recesso e Permanenza Convenzione**

La presente convenzione decorre dalla data di assunzione in servizio del segretario incaricato ed è da intendersi valida per un periodo di anni due, rinnovabile alla scadenza; ha comunque carattere precario e pertanto potrà essere sciolta consensualmente mediante atti deliberativi consiliari adottati dalle due Amministrazioni Comunali aventi medesima data di scioglimento; in caso di disparità, il termine sarà stabilito con provvedimento adottato dal Ministero dell'Interno – Servizio Albo Lombardia.

E' ammesso il recesso unilaterale delle Amministrazioni comunali contraenti, da adottare con atto deliberativo consiliare, previo preavviso scritto di almeno 30 giorni; l'atto deliberativo del comune che recede dalla convenzione può essere adottato, solo dopo che siano decorsi i 30 giorni dalla ricezione, da parte dell'altro comune, della manifestazione di volontà di recesso. In caso di recesso unilaterale del Comune capo convenzione o in caso di mancato accordo, il Segretario comunale permarrà in servizio a tempo pieno presso il Comune Capo convenzione.

**Art. 11**  
**Norma di chiusura**

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di Regolamento vigenti, nonché alle norme contenute nei C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

La presente convenzione, regolarmente firmata dai sindaci e corredata dalla deliberazione di approvazione dei Consigli Comunali dei Comuni convenzionati verrà inviata, a norma dell'art. 10 del D.P.R. 4/12/97 n. 465, al Ministero dell'Interno Servizio Albo SS.CC.PP-Sezione Lombardia di Milano, a cura del Comune Capo convenzione per i conseguenti provvedimenti.

**IL SINDACO DEL COMUNE di VIADANA**

\_\_\_\_\_

**IL SINDACO DEL COMUNE DI DOSOLO**

\_\_\_\_\_



**COMUNE DI DOSOLO**

Provincia di Mantova

\*\*\*\*\*

Proposta n. 2021 / 354  
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI DOSOLO E COMUNE DI VIADANA PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE.

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime sulla proposta di deliberazione in oggetto parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità tecnica.

Lì, 24/07/2021

IL RESPONSABILE  
BORGHI ROBERTA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



## COMUNE DI DOSOLO

Provincia di Mantova

\*\*\*\*\*

Proposta n. 2021 / 354  
UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

OGGETTO: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI DOSOLO E COMUNE DI VIADANA PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE.

### PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Per i fini previsti dall'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, si esprime, sulla proposta di deliberazione in oggetto, parere *FAVOREVOLE* in merito alla regolarità contabile, considerato che:

- è dotata di copertura finanziaria;
- non necessita di copertura finanziaria;
- ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente,
- non ha riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'ente

eventuali motivazioni \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Lì, 24/07/2021

IL RESPONSABILE  
FURATTINI ROBERTA  
(sottoscritto digitalmente ai sensi  
dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI DOSOLO**

Provincia di Mantova

\*\*\*\*\*

**Certificato di esecutività**

**Deliberazione del Consiglio comunale n. 26 del 27/07/2021**

UFFICIO ISTRUZIONE E CULTURA

**Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI DOSOLO E  
COMUNE DI VIADANA PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE  
FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE.**

Si dichiara che la presente deliberazione è divenuta esecutiva decorsi 10 giorni dall'inizio della pubblicazione all'albo pretorio on-line di questo Comune.

Li, 28/08/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
BORGHI ROBERTA  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs, n. 82/2005 e s.m.i.)



**COMUNE DI DOSOLO**  
Provincia di Mantova  
\*\*\*\*\*

**Certificato di avvenuta pubblicazione**

**Deliberazione di Consiglio comunale n. 26 del 27/07/2021**

**Oggetto: APPROVAZIONE CONVENZIONE TRA COMUNE DI DOSOLO E COMUNE DI VIADANA PER L'ESERCIZIO IN FORMA ASSOCIATA DELLE FUNZIONI DI SEGRETARIO COMUNALE.**

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione della presente deliberazione all'albo pretorio on-line di questo Comune a partire dal 07/08/2021 per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267.

Li, 28/08/2021

L'INCARICATO DELLA PUBBLICAZIONE  
BORGHI ROBERTA  
(sottoscritto digitalmente  
ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)